



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 aprile 2020
(OR. en)

7666/20
ADD 1

AGRILEG 47
VETER 20
DELECT 43

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 aprile 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2020) 2568 final ANNEXES 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 2568 final ANNEXES 1 to 3.

All.: C(2020) 2568 final ANNEXES 1 to 3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.4.2020
C(2020) 2568 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

ALLEGATO I

Specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882¹ e condizioni alle quali tali specie sono considerate vettrici ai fini dei movimenti

Elenco di malattie	Specie vettrici	Condizioni relative ai movimenti dal luogo di origine degli animali acquatici appartenenti alle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
Necrosi ematopoietica epizootica	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della necrosi ematopoietica epizootica in qualsiasi condizione.
Setticemia emorragica virale	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della setticemia emorragica virale quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Necrosi ematopoietica infettiva	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della necrosi ematopoietica infettiva quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

Elenco di malattie	Specie vettrici	Condizioni relative ai movimenti dal luogo di origine degli animali acquatici appartenenti alle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
Infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (HPR)	Non sono elencate specie vettrici dell'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (HPR)	
Infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>	Non sono elencate specie vettrici dell'infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>	
Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da <i>Perkinsus marinus</i> quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

Elenco di malattie	Specie vettrici	Condizioni relative ai movimenti dal luogo di origine degli animali acquatici appartenenti alle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i> quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da <i>Marteilia refringens</i> quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da virus della sindrome di Taura	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da virus della sindrome di Taura quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

Elenco di malattie	Specie vettrici	Condizioni relative ai movimenti dal luogo di origine degli animali acquatici appartenenti alle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
Infezione da virus della malattia della testa gialla	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da virus della malattia della testa gialla quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (<i>white spot syndrome</i>)	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (<i>white spot syndrome</i>) quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

ALLEGATO II

A. Informazioni che devono essere incluse nel certificato sanitario o nella notifica per gli animali acquatici

1. Il certificato sanitario o la notifica per gli animali di acquacoltura contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine, e
 - i) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
 - ii) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
 - c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, e
 - i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
 - iii) se il luogo di destinazione è un habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati;
 - d) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - e) il nome scientifico della specie e il numero, il volume o il peso degli animali di acquacoltura, in funzione della fase del ciclo di vita;
 - f) la data, l'ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita;
 - g) se pertinente, la conferma dell'accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
2. Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di animali acquatici selvatici contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) il luogo in cui gli animali sono stati catturati e caricati ai fini della spedizione;
 - c) il luogo di destinazione, e
 - i) se il luogo di destinazione è un habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
 - d) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - e) il nome scientifico della specie e il numero, il volume o il peso degli animali acquatici selvatici, in funzione della fase del ciclo di vita;
 - f) la data, l'ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita;

- g) se pertinente, la conferma dell'accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
3. Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di animali acquatici contengono informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati gli animali acquatici e precisano uno dei seguenti scopi:
- a) ulteriore detenzione;
 - b) rilascio in natura;
 - c) stabulazione;
 - d) quarantena;
 - e) scopo ornamentale;
 - f) esche;
 - g) distruzione o macellazione se provengono da un'area sottoposta a misure di controllo delle malattie;
 - h) macellazione e ulteriore trasformazione;
 - i) consumo umano;
 - j) centri di depurazione;
 - k) centri di spedizione;
 - l) scopi di ricerca;
 - m) altro (specificare).

B. Informazioni che devono essere incluse nell'autodichiarazione per gli animali di acquacoltura spostati in un altro Stato membro

1. L'autodichiarazione per gli animali di acquacoltura, compresi gli animali di acquacoltura destinati al consumo umano, contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine, e
 - i) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
 - ii) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
 - c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, e
 - i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
 - d) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - e) la specie e il numero, il volume o il peso degli animali di acquacoltura, in funzione della fase del ciclo di vita;
 - f) la data alla quale è stato prelevato l'ultimo campione conformemente all'allegato VI, parte III, del regolamento delegato (UE) .../... della

Commissione [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento al SANTE/7066/2019, C(2019)4056] e i risultati delle prove effettuate su tale campione, se gli animali di acquacoltura sono destinati a uno stabilimento di un altro Stato membro che attua un programma di sorveglianza di una o più malattie determinate di categoria C;

g) la data e l'ora di spedizione della partita.

2. L'autodichiarazione relativa ai movimenti di animali di acquacoltura, compresi gli animali di acquacoltura destinati al consumo umano, contiene informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati gli animali di acquacoltura e precisa uno dei seguenti scopi:

- a) ulteriore detenzione;
- b) rilascio in natura;
- c) stabulazione;
- d) quarantena;
- e) scopo ornamentale;
- f) macellazione e ulteriore trasformazione;
- g) consumo umano;
- h) centri di depurazione;
- i) centri di spedizione;
- j) scopi di ricerca;
- k) altro (specificare).

ALLEGATO III

Informazioni che devono essere incluse nel certificato sanitario o nella notifica per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi

1. Il certificato sanitario o la notifica per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
 - b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o del luogo di origine, e
 - i) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
 - ii) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
 - c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o del luogo di destinazione, e
 - i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
 - ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
 - d) il nome scientifico della specie cui appartengono gli animali di acquacoltura da cui sono stati ottenuti i prodotti di origine animale e il numero, il volume o il peso dei prodotti di origine animale, a seconda dei casi;
 - e) la data, l'ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita.
2. Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi contengono informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati i prodotti e precisano uno dei seguenti scopi:
 - a) consumo umano diretto;
 - b) trasformazione presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
 - c) altro (specificare).
3. L'attestato che deve figurare nel certificato sanitario per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati ad essere spostati da una zona soggetta a restrizioni, è il seguente:

"Prodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite nell'autorizzazione [xxx, compreso il titolo e la data di pubblicazione dell'atto giuridico pertinente] per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per [inserire il nome della malattia pertinente] in [inserire l'indicazione della zona di origine soggetta a restrizioni]."